

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
ISSN 2612-2103



NUMERO 1\2019

- Il punto di vista dell'ecologia delle acque nell'interpretazione della legge n. 68/2015 di R.CABRINI – A. FINIZIO – V. MEZZANOTTE
- La protección ambiental en el Código Penal español. Un análisis a la luz de la Directiva2008/99/CE, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal di M.Á.FUENTES-LOUREIRO
- Dopo tre anni dall'entrata in vigore della l. n. 68/2015, persistono dubbi e criticità in tema di distinzione delle contravvenzioni ambientali di V. PAONE
- La tenuta della riserva di legge statale in materia di sanatoria edilizia di V.A. BOGA
- La problematica questione della classificazione dei rifiuti con codici a specchio di M.L.PARLANGELI
- Profili dell'accertamento processuale del delitto di inquinamento ambientale di N. PISANI
- Inquinamento ambientale senza contaminazione del sito. Quale emancipazione della tutela penale codicistica dalle indicizzazioni tabellari del T.U.A.? di D. ZINGALES



LEXAMBIENTE

Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente

n. 1/2019

Profili dell'accertamento processuale del delitto di inquinamento ambientale

Nota a Cass. pen., Sez. III, n. 50018, 6 novembre 2018 (Ud. 19 settembre 2018).

Issues on the procedural assessment of the environmental pollution offense.

Note to Cass. pen., Sez. III, n. 50018, 6 november 2018 (Ud. 19 september 2018).

di Nicola PISANI

Abstract. Il contributo interviene sul problema di quale rilievo si debba assegnare al superamento delle CSC ai fini della gravità indiziaria del delitto di inquinamento ambientale.

Abstract. This work deals with the relevance of exceeding CSC, in order to evaluate the seriousness of the circumstantial evidence with regards to the environmental pollution offense

Parole chiave: legge, accertamento processuale, delitto di inquinamento ambientale

Key words: law, procedural assessment, environmental pollution

**SOMMARIO: 1. La vicenda. – 2. Superamento delle soglie di CSC e gravità indiziaria rispetto al delitto di inquinamento ambientale. – 3. L'evento nel delitto di inquinamento ambientale.****1. La vicenda**

Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione, intervenendo in materia di inquinamento ambientale¹, ha deciso il ricorso proposto avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli (sezione per il riesame) che, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, aveva applicato la misura cautelare personale del divieto di dimora in relazione al delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p.

E' utile concentrare l'attenzione sul motivo con il quale il ricorrente lamentava che il Tribunale del riesame avesse riconosciuto la gravità indiziaria in relazione al delitto di inquinamento ambientale rispetto ad un evento lesivo concretamente verificatosi presso un sito che era di proprietà di altro soggetto concorrente: l'unico terreno «*sul quale il c.t. del pubblico ministero avrebbe rilevato la compromissione o il deterioramento che costituisce evento del reato ipotizzato*».

Con riferimento ad una diversa particella catastale, quella di cui il ricorrente era usufruttuario, la consulenza tecnica aveva accertato gli estremi di una "potenziale contaminazione". Motivi sufficienti, nell'ottica del ricorrente, a sostenere l'insussistenza dei «*gravi indizi*» del delitto di inquinamento ambientale, a base del provvedimento restrittivo.

Va subito detto che la Corte, nel rigettare il ricorso, ritiene che il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, avesse «*la piena disponibilità di quell'area*» riguardante le particelle catastali del sito presuntivamente inquinato.

¹ Per un approfondimento sul tema dei reati contro l'ambiente, si consentito rinviare a AA.VV., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, diretto da L. CORNACCHIA - N. PISANI, Bologna, 2018. In materia, senza pretese di esaustività, v. altresì C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati - commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, 10 ss.; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015 numero 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 2015, 2, 202 ss.; M. TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, 21; P. MOLINO, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, *Relazione Ufficio del Massimario*, in www.cortedicassazione.it, 2015, 3 ss.; A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22-5-2015, n. 68)*, I-XIII, 1- 223, Roma, 2016; M. TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, 21.



Secondo la sentenza l'area sarebbe stata la sede operativa di una società amministrata dall'indagato, e dipendenti di quest'ultimo sarebbero stati «*sorpresi a scaricare e movimentare, con mezzi della società, rifiuti speciali colà illecitamente depositati senza autorizzazione ed in ingenti quantità*»

Precisa la Corte di cassazione che il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva accertato che il sito, in conseguenza delle attività sopra descritte, doveva ritenersi inquinato a causa del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) paramtrate rispetto a numerose sostanze chimiche inquinanti di cui alla Tabella I, allegato 5, titolo V, parte IV del D.lgs. 152 del 2006. Risultati, questi, che avrebbero oltretutto trovato un positivo riscontro negli accertamenti effettuati dall'A.R.P.A.C.

Tali accertamenti, ancorché non estesi ad un elevato livello di profondità, e attesa la natura sommaria dell'accertamento cautelare, costituirebbero, secondo la Corte, un compendio indiziario sufficiente a sorreggere - sotto il profilo dei presupposti di legittimità-, il provvedimento restrittivo.

Su questa linea, si sostiene altresì che la definizione di sito "potenzialmente contaminato" (utilizzata nella consulenza tecnica) non possa escludere la gravità indiziaria, proprio in quanto indicherebbe la probabilità di verificazione dell'evento 'lesivo' tipizzato dalla fattispecie di inquinamento ambientale.

2. Superamento delle soglie di CSC e gravità indiziaria rispetto al delitto di inquinamento ambientale

Ebbene, sul piano processuale le conclusioni cui perviene la sentenza in commento non appaiono del tutto convincenti. Si muove da una premessa: «l'accertamento indiziario finalizzato all'applicazione di una misura cautelare personale non ha le caratteristiche che si richiedono per la pronuncia di penale responsabilità, posto che – secondo il maggioritario e preferibile orientamento di legittimità - ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma primo-bis, cod. proc.»



Tuttavia, il termine medio del sillogismo non sembra consentire l'inferenza che la pronuncia ne trae: e cioè che «il superamento della CSC – per diverse e significative sostanze inquinanti – è grave indizio di effettiva contaminazione rispetto al superamento delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), tanto che impone la messa in sicurezza e la bonifica del sito e l'espletamento delle operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (cfr. artt. 240, comma 1, lett. c e d, e 242 d.lgs. 152 del 2006)».

Per cogliere la portata del ragionamento si impone una premessa: l'art. 240 del D.lgs. n. 152 definisce concentrazioni soglia di rischio (CSR), i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica². I livelli di concentrazione, così definiti, costituiscono dei livelli di accettabilità per il sito. Di qui la definizione di sito potenzialmente contaminato contenuta alla lettera d) dell'art. 240: tale è un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)³.

Viceversa, il parametro relativo alla concentrazioni soglia di rischio (CSR) indica i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio del sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 del decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Perciò "sito contaminato", è quello

² Sul rapporto tra concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR) rispetto al dovere di attivazione e conduzione della procedura di bonifica, v. M. Benozzo, *La bonifica dei siti inquinati nella determinazione delle soglie di contaminazione tra uso effettivo e destinazione urbanistica delle aree: il caso dei terreni agricoli*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, fasc.6, 2014, p. 643.

³ In merito a tali aspetti, v. G. DE SANTIS, *Bonifica dei siti contaminati. Profili di responsabilità penale - I parte*, in *Resp. civ. e prev.*, fasc.7-8, 2009, p. 1478, secondo cui «l'art. 240, lett. b), ha introdotto gli innovativi concetti di "concentrazioni soglia di contaminazione" (CSC) (che coincidono con i valori limite prima previsti dall'all. 1, d.m. n. 471/1999 cit.) e, quindi, di "sito potenzialmente contaminato". Mentre l'art. 240, lett. c), quello di "concentrazioni soglia di rischio" (CSR) esprime dei valori da determinare caso per caso con una apposita procedura, il cui superamento conduce ad individuare un sito contaminato per il quale la legge richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Ricapitolando: i primi indici permettono di individuare un sito [solo] potenzialmente inquinato (quello che presenti il superamento dei CSC), rispetto al quale occorre avviare un piano di caratterizzazione e l'analisi di rischio specifica che consenta di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle CSR (secondi indici), e quindi le esigenze di bonifica (sito inquinato). Pertanto, i CSC rappresentano solo degli indici sintomatici di contaminazione [c.d. "campanelli d'allarme"] che impongono una caratterizzazione degli inquinanti presenti e della loro consistenza. Dunque, nell'attuale disciplina è richiesto il superamento di un livello di rischio (CSR) superiore rispetto ai livelli di attenzione (CSC) e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal d.m. n. 471/1999».



nel quale i valori delle concentrazioni di soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio risultino superati.

Non sembra che si possa dubitare, perciò, che il superamento della soglia di contaminazione indichi una situazione di mero rischio di contaminazione che impone l'attivazione dell'analisi del rischio specifica ma non la concreta probabilità di un evento di contaminazione.

L'avverbio "potenzialmente" si spiega solo in ragione del fatto che, nella situazione in questione, sorge l'obbligo di attivarsi per lo svolgimento di ulteriori controlli specifici; ma si tratta di una "condizione di rischio" che non può costituire base per formulare una prognosi di probabilità di superamento delle CSR⁴.

Sulla stessa linea interpretativa, fra l'altro, la Cassazione (Cass. Sez. I 19.9.2014 n. 45001), pronunciandosi in materia di avvelenamento di acque, sia pur in sede di *obiter dictum*, aveva già chiarito la natura 'meramente precauzionale' del criterio delle concentrazioni soglie di contaminazione delle CSC in parola tale per cui il suo superamento non sarebbe tale da integrare nemmeno la fattispecie prevista dall'art. 257 d.l.s. 2006, n. 152".

Come si è già detto, nella sentenza si dà atto che gli accertamenti esperiti non erano stati tali da conferire 'certezza' al fatto storico sia pur nell'ottica cautelare, posto che i sondaggi non si erano estesi sino al livello del tufo grigio, sede della pregressa lavorazione; né tantomeno i detti accertamenti avevano attinto il livello delle falde acquifere sottostanti verosimilmente collocate ad oltre 50 metri".

Fatta questa premessa, la natura degli elementi probatori da sottoporre a giudizio deduttivo inferenziale, allorché si sia dinanzi a "prove" indirette, postula l'applicazione del parametro fissato nell'art. 192 co. 2 c.p.p. (gravità, precisione e concordanza, oltre che pluralità degli indizi)⁵; sicché, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento (Cass., Sez. IV, 5/04/2016, n. 25239, Cavallaro, Rv. 267424).

⁴ Conseguentemente, può affermarsi che «un sito è "potenzialmente" inquinato solo fino a quando non si sia accertato se al superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) si sia aggiunto, contestualmente, il superamento delle c.d. "concentrazioni soglia di rischio" (CSR)». In questi termini, v. F. FONDERICO, "Rischio" e "precauzione" nel nuovo procedimento di bonifica dei siti inquinati, in *Riv. giur. ambiente*, fasc.3-4, 2006, p. 419.

⁵ Sul punto, da ultimo, v. Cass. Pen., 26 novembre 2018 (depositata l'11 dicembre 2018), n. 55410, secondo cui, anche in sede di decisione sulle misure cautelari personali, gli elementi posti a fondamento della valutazione del giudice, laddove si tratti delle cc.dd. "prove indirette" o indiziarie, devono presentare «i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.» Conseguentemente, «in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre convincimento».

In senso analogo, v. altresì Cass. Pen., sez. 4, 5 aprile 2016, n. 25239, Rv. 267424; Cass. Pen., sez. 4, 18 luglio 2013, Rv. 257781.



Un ragionamento inferenziale che muova da un doppio grado di probabilità fa incorrere nel divieto di presunzione di secondo grado⁶. Con un'ulteriore conseguenza: qualora si volesse del tutto prescindere dal criterio di valutazione della prova indiretta, fissata dal 192 comma 2 c.p.p., si perverrebbe all'assurdo di dovere ammettere una misura cautelare rispetto ad un indizio che non potrebbe mai essere valorizzato in chiave probatoria al dibattimento.

Nel caso di specie, sarebbe stato necessario individuare una relazione diretta tra "prova" e fatto storico oggetto dell'accertamento, tanto da essere la prima idonea ad attribuire carattere di certezza al secondo, mentre l'indizio del superamento di concentrazioni delle soglie di contaminazione (CSC), isolatamente considerato, poteva fornire solo una traccia indicativa dell'iter logico argomentativo, suscettibile di avere letture plurime e non univoche tali da non poter essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare e cioè all'evento di contaminazione/deterioramento (cfr. Cass., Sez. V, 21/02/2014, n. 16397, P.G. in proc. Maggi, Rv. 259551).

Pertanto, il superamento delle CSC integra una situazione di rischio, che in una logica precauzionale impone di attivare una procedura di analisi specifica, ma che di per sé non può rappresentare un indizio grave di contaminazione.

3. L'evento nel delitto di inquinamento ambientale

Tuttavia, il portato della pronuncia in commento non si esaurisce in queste affermazioni. Merita attenzione, sul piano sostanziale, l'asserto secondo cui la contaminazione «non sarebbe richiesta per affermare la compromissione della matrice ambientale».

La Cassazione ritiene che la fattispecie di cui all'452-bis c.p. non contenga al suo interno elementi normativi suscettibili di definizione con rinvio all'art. 240, lett. e), D.lgs. 152 del 2006, che a sua volta definisce contaminato quando «i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui

⁶ Sul divieto di presunzione di secondo grado, *ex multis*, v. Cass. pen. Sez. I, 06 novembre 2013, n. 4434, rv. 259138, secondo cui «in tema di prova indiziaria, il giudice, che ben può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcun caso, porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio, la quale è espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192 comma secondo, cod.proc.pen.»

In dottrina, tra i diversi contributi sul tema, v. E. M. CATALANO, *Prove, presunzioni ed indizi*, in *La prova penale. Trattato* diretto da A. GAITO, I, *Il sistema della prova*, Torino, 2008, 258; E. M. CATALANO, *Sub art. 192*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. CORSO, 2 ed., Piacenza, 2008, 742; E. M. CATALANO, voce "*Prova (canoni di valutazione della)*", in *Digesto Pen.*, Agg., IV, II, a cura di A. GAITO, Torino, 2008, 809.



all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati».

Si afferma, dunque, la sostanziale autonomia concettuale tra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 452-bis c.p. e le definizioni contenute nel Testo Unico in materia di ambiente, «*i cui concetti, elaborati in un differente contesto e a diversi fini, in assenza di specifica previsione, non possono essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del delitto introdotto dalla successiva l. 22 maggio 2015, n. 68*».

Ne deriva che, rispondendo ad una diversa *ratio*, il delitto di inquinamento ambientale è tendenzialmente estraneo alla protezione della salute pubblica: esso, infatti, «*ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. d.lgs. 152 del 2006*».

Il primo effetto di questa interpretazione della Suprema Corte, invece, è quello di rendere affetto da indeterminatezza un elemento costitutivo - nel quale si addensa il disvalore tipico - e cioè l'evento di contaminazione.

Secondo la Cassazione, la 'tipizzazione' dell'evento prescinderebbe dal rinvio all'art. 240 del D.lgs. N. 152 del 2006: il legislatore avrebbe inteso riferirsi ad una nozione - fuzzy - di contaminazione dell'ambiente nell'art. 452 bis c.p. svincolata dai criteri indicati nel citato art. 240, in considerazione del diverso spettro di tutela sotteso alle norme e cioè alla diversa incidenza delle norme in materia di bonifica sul rischio per la salute pubblica.

E tale indeterminatezza si riflette nel tessuto motivazione allorché svolto la Suprema corte, da una parte essa utilizza il concetto di "sito potenzialmente contaminato" tratto dal citato articolo 240 ai fini della gravità indiziaria rispetto al delitto di inquinamento ambientale; dall'altra, ritiene che in ogni caso, ai fini dell'accertamento in concreto dell'evento, si possa prescindere dal parametro fissato dalla medesima disposizione (240 lett. e).

E su quest'ultimo punto, inerente la descrizione dell'evento di danno nel delitto di inquinamento ambientale si può concordare con la sentenza in commento posto che " i valori soglia non sono significativi di un danno per l'ambiente, quanto semmai di un pericolo astratto, sanzionato con apposite contravvenzioni"⁷:

⁷ Così C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 10. In senso analogo, G. CARUSO, *Ambiente (riforma penale dell')*, in *Digesto*, IX aggiornamento, 2016, secondo cui «non possono considerarsi rilevanti, di per sé, i superamenti dei valori-soglia di settore, posto che una tale opzione esegetica, oltre a integrare indebitamente, e cioè in assenza di espliciti riferimenti testuali, la norma incriminatrice, esiterebbe in distonie sistematiche difficilmente giustificabili. Insomma, il superamento dei parametri soglia rileverebbe ai fini dell'integrazione delle diverse figure contravvenzionali di pericolo



E però, l'evento di danno 'concreto' deve essere accertato a prescindere dal superamento dei valori di concentrazione allora non si vede come si possa valorizzare in sede cautelare un elemento che per stessa ammissione della Corte risulterebbe 'aspecifico' rispetto all'inquinamento dell'ambiente in quanto significativo al più di un rischio per la salute pubblica.

I passaggi argomentativi ulteriori sono coerenti con l'assunto di base dell'irrelevanza, ai fini penalistici, delle definizioni di cui al Testo Unico in materia di ambiente: l'operatività della fattispecie incriminatrice non può che ancorarsi ad una stretta esegesi delle disposizioni di cui all'art. 452-bis c.p., secondo cui è punito con la reclusione «*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili*» dei luoghi individuati dallo stesso articolo⁸.

Secondo la Corte il cardine attorno al quale ruota l'operatività del delitto di inquinamento ambientale è costituito da due concetti: quello di "compromissione" e quello di "deterioramento"⁹, rispetto ai quali la Corte di cassazione tenta di individuare un correlato fenomenologico.

Tali condotte sarebbero accomunate da un medesimo sostrato, consistente in un'abusiva alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema¹⁰.

astratto contemplate nel TUA, non potendo per converso essere decisive per la sussistenza dell'evento di inquinamento, tipizzato dal legislatore senza alcun riferimento a dati quantitativi, ma solo alla misurabilità degli esiti dannosi».

⁸ Con riferimento ai luoghi presi in considerazione dalla fattispecie di cui all'art. 452-bis c.p., secondo G. CARUSO, che richiama sul punto uno scritto di Ruga Riva, *Ambiente (riforma penale dell')*, in *Digesto*, IX Agg., 2016, «in quanto reato d'evento naturalistico (la compromissione o il deterioramento quantificabili), esso concerne vuoi una sola matrice ambientale («acque o aria o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo»), vuoi, a fortiori, un ecosistema nel suo complesso o la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna: oggetto del reato sono dunque sia le risorse abiotiche (acqua, aria o suolo), sia quelle biotiche (flora e fauna). Potranno rilevare anche condotte omissive, laddove siano rinvenibili in ulteriori fonti normative (o nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione) obblighi giuridici di impedire contaminazioni ambientali in capo a determinati soggetti, ad eccezione del generalissimo e indeterminato obbligo giuridico di protezione dell'ambiente incombente su tutti i cittadini ex art. 3 ter TUA: «la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali deve essere garantita [...] dalle persone fisiche e giuridiche»

⁹La giurisprudenza di legittimità è pacifica, ormai da tempo, nel ritenere che i termini "deterioramento" e "compromissione" sono stati utilizzati dal Legislatore come due concetti diversi e non come un'endiadi. Sul punto, v. Cass. Pen., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, con nota di M.L. PARLANGELI, *Le incertezze sul nuovo ecoreato di "inquinamento ambientale" frenate dal minuzioso intervento della Cassazione*, in *Riv. pen.*, 2017, p. 549 ss. Con riferimento a tali aspetti, v. anche C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. pen. cont.*, 22 novembre 2016; L.A. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Ambiente & sviluppo*, 2017, fasc. 1, p. 5 ss.

¹⁰ Su tali aspetti strutturali della fattispecie, *ex multis*, Cass. Pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, con nota di A. TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, in *Dir. Pen. e proc.*, n. 7, 2017, p. 925 ss.



In particolare, nel caso della “compromissione” tale alterazione si estrinseca in uno «*squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi*»; nel “deterioramento”, invece, l'alterazione si manifesta come una «*condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi*».

In questa prospettiva, premesso che l'452-*bis* c.p. non richiede la necessaria “irreversibilità” del danno¹¹, la Corte precisa come quest'ultimo possa divergere a seconda che l'evento lesivo sia connotato da “deterioramento” o “contaminazione”.

Nel primo caso, il danno risiede in una consistente e apprezzabile diminuzione del valore della matrice ambientale o in un ostacolo anche parziale al suo utilizzo, ovvero nell'essersi verificato un danneggiamento per il cui ripristino è imposta un'attività non agevole.

Nel secondo caso, invece, il danno si estrinseca nella realizzazione di uno «*squilibrio funzionale*» in grado di impedire al bene aggredito di assolvere ai bisogni o interessi che, per sua natura, avrebbe dovuto soddisfare in relazione ai rapporti con l'essere umano¹².

Posto che l'irreversibilità del danno non è richiesta ai fini dell'operatività del delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p., resta da chiedersi quale sia la qualificazione giuridica delle condotte poste in essere successivamente all'originario “deterioramento” o “contaminazione” della matrice ambientale.

A tal proposito, la Corte di cassazione specifica che tali condotte, lungi dal costituire un *post factum* non punibile, rappresentano piuttosto l'estrinsecazione di una medesima azione lesiva, determinando quindi uno spostamento “in avanti” “della cessazione della consumazione del reato”¹³.

¹¹ La non necessaria irreversibilità del danno è stata, in più occasioni, affermata dalla Corte di cassazione. Sul punto, tra le tante pronunce, v. Cass. Pen., Sez. III, 19 settembre 2018, n. 50018, in *Guida al diritto*, 2018, 48, 85, secondo cui «ai fini dell'integrazione de reato non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, essendo sufficiente un evento di danneggiamento dell'ambiente, tale da rendere necessaria per il ripristino un'attività non agevole». Nella medesima prospettiva, v. anche Cass. Pen., Sez. III, 31 gennaio 2017, n.15865 in *CED Cass. pen.* 2017

¹² Sul punto, v. anche Cass. Pen., sez. III, 06 luglio 2017, n.52436, in *Cass. Pen.*, 2018, 5, 1701, con nota di C.E. GATTO, *Sequestro preventivo e reati ambientali: per la Corte di cassazione è necessaria la valutazione in concreto del fumus commissi delicti*.

¹³ In merito a tali aspetti, correlati al presupposto logico della non necessaria irreversibilità del danno, v. Cass. Pen., Sez. III, n. 15865, 31 gennaio 2017, in *C.E.D. Cass.*, n. 269490-01; analogamente, v. Cass. Pen., Sez. III, n. 10515, 27 ottobre 2016, in *C.E.D. Cass.*, n. 269274-01.